



**CITTA' DI
SANTENA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

RO/064

NORMAZIONE

**Edizione 1
Revisione 0**

EDIZIONE	ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE	ENTRATA IN VIGORE
1	Deliberazione del C. C. n. 21 in data 5.06.2014	1/01/2014

TABELLA DELLE REVISIONI

Non applicabile in quanto questa è la prima versione del documento

INDICE

TITOLO 1	6
DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	6
Articolo 1.....	6
Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione.....	6
Articolo 2.....	7
Presupposto impositivo.....	7
Articolo 3.....	7
Soggetti passivi.....	7
Articolo 4.....	7
Soggetto attivo	7
Articolo 5.....	7
Definizione di terreno agricolo, area fabbricabile, fabbricato, abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale	7
Articolo 6.....	9
Base imponibile	9
Articolo 7.....	9
Determinazione delle aliquote e tariffe	9
Articolo 8.....	10
Esenzioni, riduzioni, agevolazioni, detrazioni	10
Articolo 9.....	10
Dichiarazione.....	10
Articolo 10.....	11
Versamenti	11
Articolo 11.....	12
Accertamento	12
Articolo 12.....	13
Sanzioni ed interessi	13
Articolo 13.....	14
Rimborsi.....	14
Articolo 14.....	15
Contenzioso.....	15
TITOLO 2	16
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	16
Articolo 15.....	16
Presupposto dell'imposta	16
Articolo 16.....	16
Soggetti Passivi.....	16
Articolo 17.....	17
Base imponibile	17
Articolo 18.....	19
Area fabbricabile.....	19
Articolo 19.....	19
Determinazione del valore delle aree fabbricabili	19
Articolo 19.....	20
Riduzioni per gli immobili storici, artistici, inagibili e inabitabili.....	20

Articolo 20.....	21
Decorrenza.....	21
Articolo 20.....	21
Riduzioni per i terreni agricoli	21
Articolo 21.....	22
Definizione di fabbricato	22
Articolo 22.....	23
Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.....	23
Articolo 23.....	25
Determinazione delle aliquote e dell'imposta.....	25
Articolo 24.....	25
Esenzioni.....	25
Articolo 25.....	28
Quota riservata allo stato	28
Articolo 26.....	29
Dichiarazione.....	29
Articolo 27.....	29
Versamenti	29
Articolo 28.....	30
Definizione di terreno agricolo	30
Articolo 29.....	31
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e	31
coltivatori diretti.....	31
Articolo 30.....	33
Accertamento e liquidazione dell'imposta.....	33
Articolo 31.....	33
Riscossione coattiva	33
Articolo 32.....	34
Rimborsi.....	34
Articolo 33.....	35
Sanzioni ed interessi	35
Articolo 34.....	35
Accertamento con adesione	35
TITOLO 3	36
TASSA RIFIUTI (TARI).....	36
Articolo 29.....	36
Presupposto impositivo.....	36
Articolo 30.....	36
Soggetti passivi e modalita' di computo delle superfici	36
Articolo 31.....	39
Determinazione della TARI	39
Articolo 32.....	40
Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	40
Articolo 33.....	42
Utenze domestiche con contenitori condivisi	42
Articolo 34.....	42
Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	42
Articolo 35.....	44

Istituzioni scolastiche statali.....	44
Articolo 36.....	45
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	45
Articolo 37.....	45
Adempimenti a carico dei contribuenti - attivazione e cessazione dell'utenza.....	45
Articolo 38.....	48
TARI giornaliera.....	48
Articolo 39.....	49
Servizio di raccolta domiciliare sfalci.....	49
Articolo 40.....	50
Riduzioni	50
Articolo 41.....	51
Agevolazioni ed esenzioni	51
Articolo 42.....	51
Riscossione.....	51
Articolo 43.....	53
Attività di controllo e accertamento	53
TITOLO 4	57
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	57
Articolo 44.....	57
Presupposto impositivo.....	57
Articolo 45.....	57
Soggetti passivi.....	57
Articolo 46.....	58
Base imponibile	58
Articolo 47.....	59
Esclusioni	59
Articolo 48.....	59
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	59
Articolo 49.....	60
Detrazione per l'abitazione principale	60
Articolo 50.....	60
Esenzioni ed agevolazioni	60
Articolo 51.....	62
Dichiarazione.....	62
Articolo 52.....	62
Versamenti	62
TITOLO 5	63
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	63
Articolo 53.....	63
Norme transitorie.....	63
Articolo 54.....	64
Disposizioni finali ed efficacia.....	64
ALLEGATO 1 - TARI.....	65
ALLEGATO 2 - TARI.....	67
ALLEGATO 4 TARI.....	74
SUBALLEGATO A.....	78

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Santena, di seguito Comune, dell'Imposta Unica Comunale, di seguito IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito Legge 147/2013 costituita da:
 - a. Imposta Municipale Propria, di seguito IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, di seguito D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, di seguito D.Lgs. 23/2011, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, di seguito D.L. 102/2013 e dall'articolo 1, commi 707 e 708, della Legge 147/2013;
 - b. Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani;
 - c. Tributo Servizi Indivisibili, di seguito TASI, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013, e successivamente modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, di seguito D.L. 16/2014;
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e semplificazione.

Articolo 2

Presupposto impositivo

1. Sono presupposto della IUC il possesso e/o la detenzione di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio disciplinato in ogni singolo tributo costituente la IUC..

Articolo 3

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi della IUC sono individuati analiticamente nella disciplina di dettaglio dei singoli tributi IMU, TARI e TASI costituenti la IUC.

Articolo 4

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo della IUC è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla IUC.

Articolo 5

Definizione di terreno agricolo, area fabbricabile, fabbricato, abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai fini del tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per "*terreno agricolo*" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse¹;
- b) per "*area fabbricabile*" o "*area edificabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- c) per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è assoggettato al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "*abitazione principale*" si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- e) per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; per il riconoscimento

¹ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che:

"Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

"Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'articolo 817 del Codice Civile.

Articolo 6

Base imponibile

1. La base imponibile della IUC è individuata analiticamente nella disciplina di dettaglio dei singoli tributi IMU, TARI e TASI costituenti la IUC.

Articolo 7

Determinazione delle aliquote e tariffe

1. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento².
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al precedente comma 1, il Consiglio Comunale, entro il 30 settembre, può modificare le tariffe e le aliquote della IUC, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e

² *Articolo 53, comma 16 L. 23/12/2000 n.388.*

comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97.

Articolo 8

Esenzioni, riduzioni, agevolazioni, detrazioni

1. Le esenzioni, le riduzioni, le agevolazioni e le detrazioni sono disciplinate nei singoli tributi costituenti la IUC e spettano per il periodo dell'anno durante il quale le stesse sussistono.

Articolo 9

Dichiarazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge 147/2013 e se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti singoli tributi. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della Legge 147/2013, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dei singoli tributi costituenti la IUC.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, nel caso in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidano sulla base

imponibile o sul tributo e gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del tributo non siano presenti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto a darne comunicazione, a pena di decadenza, entro il medesimo termine, ad esclusione delle agevolazioni basate sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito I.S.E.E., utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.

4. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 10

Versamenti

1. Il versamento della IUC è disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC stessa.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore € 0,49 (49 centesimi di Euro), ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito L. 296/2006.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, non devono essere eseguiti versamenti, su base annuale, per importi inferiori ad € 12,00 (euro dodici/00).

Articolo 11

Accertamento

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 e dell'articolo 1, comma 692 della Legge 147/2013, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi costituenti la IUC.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 e dell'articolo 1, comma 693 della Legge 147/2013, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili ai singoli tributi costituenti la IUC, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 694 della Legge 147/2013, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni³, integrata dalle discipline dei singoli tributi costituenti la IUC.

³ Legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Articolo 12

Sanzioni ed interessi

1. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 504/1992, così come richiamato dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 1, commi 696, 697 e 698, della Legge 147/2013, alle seguenti violazioni:
 - a) In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200% (duecento per cento) del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00);
 - b) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% (cinquanta per cento) al 100% (cento per cento) del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00);
 - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 9, comma 2, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (euro cento/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).
2. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del primo citato Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471⁴.
3. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento, la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471⁵.

⁴ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 15

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

⁵ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, così come integrata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.
4. Limitatamente all'IMU e alla TASI, le istanze di rimborso possono essere evase, purché, se in presenza di fabbricati, questi dispongano di rendita catastale definitiva.

Articolo 14

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO 2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 15

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

Articolo 16

Soggetti Passivi

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, i soggetti passivi dell'IMU sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ivi compresi i terreni incolti e i fabbricati strumentali o quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione⁶.

⁶ D.L. 2/3/2012 n. 16 conv. L. 26/4/2012, n. 44 – art. 4

12-quinquies. *“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.*

Articolo 17

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di trasferimento della proprietà il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Per evitare duplicazioni di imposizione in caso di trasferimento di proprietà nei mesi di almeno 30 (trenta) giorni, per gli acquisti effettuati sino al giorno 16 (sedici) del mese compreso, l'imposta si calcola in capo all'acquirente, negli altri casi al venditore.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5% (cinque per cento), ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 (cento sessanta) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 (cento quaranta) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 (ottanta) per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 (sessantacinque) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 (cinquantacinque) per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno

solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti o non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 6 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 23 dicembre 1996 n. 662 un moltiplicatore pari a 135.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli incolti o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 23 dicembre 1996 n. 662 un moltiplicatore pari a 75 (art 13 c 5 201/2011).
7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
8. Per i fabbricati che risultano iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile.

Articolo 18

Area fabbricabile

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione autentica del proprietario da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

Articolo 19

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Articolo 19

Riduzioni per gli immobili storici, artistici, inagibili e inabitabili

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

2. Ai sensi del succitato comma 3 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti, assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, che si trovano in situazione di notevole degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
4. Non può essere riconosciuto inagibile o inabitabile l'immobile su cui sia in corso un intervento edilizio, per tutta la durata dello stesso.

Articolo 20

Decorrenza

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Articolo 20

Riduzioni per i terreni agricoli

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 (euro seimila/00) e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% (settanta per cento) dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 (euro seimila/00) e fino a € 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00);
 - b) del 50% (cinquanta per cento) dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente a € 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00) e fino a € 25.500,00 (euro venticinquemilacinquecento/00);
 - c) del 25% (venticinque per cento) dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 (euro venticinquemilacinquecento/00) e fino a € 32.000,00 (euro trentaduemila/00).
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 21

Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Articolo 22

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
6. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
 - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione***
7. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la*

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

Articolo 23

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

j) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146

del 24 giugno 2008;

m)le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

n)gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

o)i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

p)i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o

attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Articolo 25

Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento).
2. Per gli immobili di cui al comma precedente, il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale, di cui al precedente articolo, può aumentare sino a 0,3% (zero virgola tre per cento) l'aliquota di cui al comma precedente.

3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 26

Dichiarazione

1. Gli enti non commerciali, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Gli altri soggetti passivi presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'*articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011*, oppure anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal precedente comma 1.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 27

Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato, in autoliquidazione dal contribuente, in due rate, la prima con scadenza il 16 (sedici) giugno e la seconda con scadenza il 16 (sedici) dicembre..
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata di cui al comma 1 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo comma 1, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote in vigore per l'anno di imposta.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 721 della L. 147/2013, per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate, delle quali le prime due, di importo pari ciascuna al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 (sedici) giugno e 16 (sedici) dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 (sedici) giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 201/2011, così come confermato successivamente dall'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento è eseguito tramite modello F24, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del medesimo articolo 17, in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici tributo.
5. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, e con le modalità indicate nel presente articolo.
6. In caso di successione si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad aliquota ordinaria a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto, e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso.

Articolo 28

Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

Articolo 29

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere,

gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
 - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (**persona fisica o società**);
 - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);

- c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

Articolo 30

Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

2. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
4. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Articolo 32

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

Articolo 33

Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Articolo 34

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del D.Lgs. 23/2011, l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile:
 - a) alle unità immobiliari, prive di rendita catastale, classificate nel gruppo "D";
 - b) alle aree fabbricabili.

TITOLO 3

TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 29

Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI, come previsto dall'articolo 1, comma 669 della Legge 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, siti nel territorio del Comune, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come disciplinate nel precedente articolo 5, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 30

Soggetti passivi e modalita' di computo delle superfici

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando

risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

2. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto);
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
 - i. i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati;
 - ii. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - iii. le aree di lavorazione industriale relative ad utenze non domestiche classificate nella categoria 20 dell'Allegato 2;

- iv. le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - v. le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - vi. le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e delle aree di cui al comma 1.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 645 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:
- a. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
 - b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 (zero/cinquanta) vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla TARI è

calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati

5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Articolo 31

Determinazione della TARI

1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione prevista dal precedente articolo 7, approva la TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2 del vigente Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino, ed è approvato dall'Autorità competente.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del vigente Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
4. La TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 690 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 691 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Convenzione di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento.

5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Chierese per i Servizi, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (gestione post-mortem delle discariche del territorio), di seguito Consorzio.
6. Ai sensi dell'articolo 54 – comma 1 bis – del D.Lgs. N. 446/1997, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Articolo 32

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'articolo 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
6. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'articolo 37 del presente Regolamento. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 3 (tre) persone.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
9. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario previsto nel precedente articolo 31, comma 2 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

Articolo 33

Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della TARI rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del vigente Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Articolo 34

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARI prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici

- che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
 4. Nel caso di locali di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 5. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
 6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
 7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto organico, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 (dieci) litri, vetro e carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
 8. I coefficienti K_e , K_f e K_g per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell'Allegato 2 del vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
 9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano finanziario previsto nel precedente articolo 31, comma 2 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è

stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.
12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 35

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente articolo 31, comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 34.

Articolo 36

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene dell'ambiente introitato dall'Amministrazione Provinciale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Articolo 37

Adempimenti a carico dei contribuenti - attivazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 30, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizie e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione TARI, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. il titolo qualificativo dell'occupazione e gli estremi dell'atto giuridico, ove presente;

- d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 30 del presente Regolamento;
 - h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
 - i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - j. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata
 - k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n. le superfici escluse dall'applicazione della TARI;
 - o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esenzioni
 - p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello ed ha effetto

anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni e servizi specifici.

5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione o decesso del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico.
7. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera k o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all'articolo 32, comma 6 ultimo capoverso.
8. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
9. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente articolo 33 comma 1 e articolo 34 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.
10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI e servizi specifici.
11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
12. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

Articolo 38

TARI giornaliera

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 662 della Legge 147/2013 è istituita la TARI a tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento).
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento).
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della COSAP o dell'IMS.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 (trenta) giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARI giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a. la superficie occupata;
 - b. la classificazione dell'occupazione;
 - c. la misura della TARI;
 - d. l'importo complessivamente dovuto;

- e. il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 (trenta) maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

Articolo 39

Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

Articolo 40

Riduzioni

1. La TARI è ridotta del 27% (ventisette per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
 - a. alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico
 - b. alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio. In tal caso il soggetto gestore potrà procedere alla riduzione della volumetria dei contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani
3. La riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2 lettera b), per le quali la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla richiesta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 657 della Legge 147/2013, nelle zone non servite dalla raccolta, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

6. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Articolo 41

Agevolazioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, le agevolazioni e le esenzioni applicate alla TARI sono indicate nell'allegato 3 al presente Regolamento.
2. Le agevolazioni e le esenzioni di cui all'allegato 3 al presente Regolamento possono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, qualora non superiori al 7% (sette per cento) del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI, che saranno specificamente indicate nel Piano Finanziario, di cui al precedente articolo 31, comma 2.
3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui all'allegato 3 al presente Regolamento, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.

Articolo 42

Riscossione

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, anche per posta semplice, di avviso di pagamento annuale, frazionato in due rate, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi di Luglio e Ottobre.
3. Il Comune determina la TARI in acconto, sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% (cento per cento oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Nell'anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza. L'importo risultante sarà indicato, qualora tecnicamente possibile, in aumento o in riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno successivo, ovvero sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
4. Il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti passivi, il Comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli, di cui al precedente comma 2, non esime il contribuente dal versare la TARI.
6. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
7. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
8. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all'articolo 38 del presente Regolamento, Titolo la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene

dell'ambiente, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario, di cui al precedente articolo 31 comma 2, entro l'esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi del successivo articolo 42.

Articolo 43

Attività di controllo e accertamento

1. Il Consorzio continua ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Nel caso in cui il Comune rilevi situazioni di evasione totale o parziale della TARI, deve effettuare segnalazione per competenza al Consorzio; viceversa, quest'ultimo deve segnalare al Comune situazioni di evasione totale o parziale dei precedenti prelievi sui rifiuti che hanno effetto anche successivamente all'entrata in vigore della TARI.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 11, comma 1, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, in aggiunta a quanto già riportato nel precedente articolo 11, può:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;

- c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate anche in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 32 comma 4 e dall'art 34 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i

caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.

5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede:
 - a. alla verifica delle somme versate alle prescritte scadenze;
 - b. alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5, relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'articolo 32 comma 6 ultimo capoverso;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - i. Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - ii. Superficie pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - iii. Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;

- d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l. (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5, lettera b. relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - i. Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - ii. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - iii. Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l. (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO 4

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 44

Presupposto impositivo

1. Presupposto della TASI, come previsto dall'articolo 1, comma 669 della Legge 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, , ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti nel precedente articolo 5.

Articolo 45

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 671 della L. 147/2013 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate al precedente articolo 44.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ove possibile, l'obbligazione tributaria è applicata a carico del titolare della posizione TARI. In alternativa, ed ai soli fini di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 672 della L. 147/2013, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 673 della L. 147/2013, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali in uso esclusivo.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% (dieci per cento) e il 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 48 alla base imponibile di cui al successivo articolo 46. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, di cui al successivo articolo 48 del presente Regolamento.

Articolo 46

Base imponibile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 675 della L. 147/2013, la base imponibile della TASI è la medesima prevista per l'IMU, così come disciplinata nel precedente Titolo 2, del presente Regolamento.
2. La TASI è commisurata all'intero anno solare, proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si protraggono la detenzione e/o il possesso e a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 47

Esclusioni

1. Sono in ogni caso esclusi dalla TASI:
 - a. i terreni agricoli,
 - b. le aree fabbricabili, possedute e condotte da imprenditori agricoli, sulle quali opera la finzione di *non edificabilità* di cui al precedente articolo 18, comma 4.

Articolo 48

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, prevista dal precedente articolo 7, può prevedere di ridurre, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, l'aliquota di base dell'1 (uno) per mille sino all'azzeramento.
2. Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può aumentare l'aliquota di base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, purché sia rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (dieci virgola sei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, dovranno essere individuati analiticamente i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 49

Detrazione per l'abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 48, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione dal tributo dovuto per l'unità immobiliare posseduta e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, a condizione che la rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa non sia superiore ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00).
2. La detrazione di cui al precedente comma 1 è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste.

Articolo 50

Esenzioni ed agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.L.16/2014, sono esenti dalla TASI:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 679 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 48, può riconoscere aliquote ridotte alle unità immobiliari ad uso abitativo sotto indicate, a condizione che le stesse siano possedute, tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate:
- a. anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - b. cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
 - c. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia Statali ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia Statali ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 51

Dichiarazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 687 della L. 147/2013, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Articolo 52

Versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della TASI è effettuato in due rate semestrali di pari importo, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote della TASI, di cui al precedente articolo 48 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

TITOLO 5

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53

Norme transitorie

1. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI, individuata nel precedente articolo 48, comma 2, non può eccedere il 2,5 (due virgola cinque) per mille.
2. Per l'anno 2014, il Comune determina la TARI in acconto, salvo conguaglio, in una percentuale dell'importo annuo dovuto risultante dalle fatture relative all'ultimo anno conguagliato della TARES corrispettivo, di cui all'articolo 14 comma 29 del D.L. 201/2011, come disciplinato dal precedente articolo 42, comma 3.
3. In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 42, comma 2, per il solo anno 2014, il Consiglio Comunale può definire un diverso numero di rate e le relative scadenze di pagamento.
4. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2012, l'Autorità competente di cui all'Articolo 31 comma 2 del presente Regolamento è individuata nell'Assemblea del Consorzio.
5. In sede di prima applicazione, ai fini della commisurazione della quota fissa della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES corrispettivo, di cui all'articolo 14, comma 29 del D.L. 201/2011.
6. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014.

Articolo 54

Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, del D.L. 201/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, quelle di cui ai Decreti Legislativi 23/2011 e 504/1992, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle Entrate.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1 - TARI

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom,i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TVdom_i: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica i

QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUVdom = \frac{CVDdom}{QTOTdom}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i, calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della sub tariffa TARI -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$TVCOND_{ij} = TUVdom_i \cdot Kb(n)_{ij}$$

$$TUVdom_i = \frac{TVdom_i}{\sum_{j=1}^f Kb(n)_{ij}}$$

TVCOND_{ij}: subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kb (n)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i

TUVdom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi (**TVdom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdom_i: TARI annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i (n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} n_{if}), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2 - TARI

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$Tfndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)$$

$$QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{car_i} + T_{vet_i} + T_{org_i}$$

TV_{ndom_i}: quota variabile(€) della TARI per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro

$$T_{car_i} = \frac{C_{car}}{V_{tot(car)}} \cdot V_{car_i}$$

$$T_{vet_i} = \frac{C_{vet}}{V_{tot(vet)}} \cdot V_{vet_i}$$

$$T_{org_i} = \frac{C_{org}}{V_{tot(org)}} \cdot V_{org_i}$$

T_{car_i} = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica *i*

T_{vet_i} = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica *i*

T_{org_i} = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

C_{car} = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche

C_{vet} = costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche

C_{org} = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

V_{tot(car)} = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche

V_{tot(vet)} = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche

V_{tot(org)} = volumetria totale dell' organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

V_{car_i} = volumetria della carta consegnata all'utenza non domestica *i*

V_{vet_i} = volumetria del vetro consegnata all'utenza non domestica *i*

V_{org_i} = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della sub tariffa TARI - quota variabile - all'interno di un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$TV_{CONND_{ij}} = TUV_{ndom_i} \cdot Sap_{ij}$$

$$TUVndom_i = \frac{TVndom_i}{\sum_{j=1}^f Sap_{ij}}$$

TVCONND_{ij}: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

TUVndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica i con contenitori condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive j appartenenti all'utenza non domestica i.

TVndom_i: TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di attività produttive j appartenenti ad un'utenza non domestica i.

In presenza invece di contenitori di carta, vetro e organico condivisi tra più utenze non domestiche o anche con utenze domestiche, per il calcolo della volumetria ripartita della singola utenza non domestica si applica la seguente formula:

$$V_{car\ sub_{ij}} = \frac{V_{car_i}}{\sum_{k=1}^l (46,36 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^m (K_{eij} \cdot S_{ap_{ij}})} \cdot S_{ap_{ij}} \cdot K_{eij}$$

$$V_{vet\ sub_{ij}} = \frac{V_{vet_i}}{\sum_{k=1}^l (27,74 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^m (K_{fij} \cdot S_{ap_{ij}})} \cdot S_{ap_{ij}} \cdot K_{fij}$$

$$V_{org\ sub_{ij}} = \frac{V_{org_i}}{\sum_{k=1}^l (71,18 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^m (K_{gij} \cdot S_{ap_{ij}})} \cdot S_{ap_{ij}} \cdot K_{gij}$$

V_{car sub_{ij}} = Volumetria carta ripartita dell'utenza non domestica j che condivide un contenitore di volume V_{car_i}

V_{vet sub_{ij}} = Volumetria vetro ripartita dell'utenza non domestica j che condivide un contenitore di volume V_{vet_i}

V_{org sub_{ij}} = Volumetria organico ripartita dell'utenza non domestica i che condivide un contenitore di volume V_{org_i}

n_{ik} = numero componenti i nuclei familiari dell'utenza domestica k (n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} n_{il}) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

S_{ap_{ij}} = superficie totale locali occupati da utenza non domestica j (n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} n_{im}) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche.

l: numero totale di utenze domestiche k (e rispettivi nuclei familiari) che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

m: numero totale di utenze non domestiche j che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche

$K_{e_{ij}}$ = coefficiente stimato di produzione carta (espresso in $kg/m^2/anno$) attribuito all'utenza non domestica j , a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V_{car_i}

$K_{f_{ij}}$ = coefficiente stimato di produzione vetro (espresso in $kg/m^2/anno$) attribuito all'utenza non domestica j , a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V_{vet_i}

$K_{g_{ij}}$ = coefficiente stimato di produzione organico (espresso in $kg/m^2/anno$) attribuito all'utenza non domestica j , a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V_{org_i}

ALLEGATO 3 TARI

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Agevolazioni

- A) E' stabilita una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota fissa del 100% (cento) per le Fondazioni e associazioni di pubblica utilità (Fondazione Cavour ,V.V.F. e C.R.I.), per i locali e le aree adibite a caserma e per i locali e le aree adibite ad oratori.
- B) E' stabilita una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota fissa del 75% (settantacinque) per :
1. i locali e le aree adibiti a scuola paritaria o convenzionata con il Comune di ogni ordine e grado;
 2. i locali e le aree adibite a case di cura e di riposo senza scopo di lucro;
 3. i locali e le aree adibite a parrocchie;
 4. i locali e le aree occupate da associazioni sportive che gestiscono in convenzione senza fini di lucro impianti di proprietà comunale, a condizione che ottemperino agli obblighi indicati in convenzione.
- C) esenzione pari al 100% della quota fissa per i nuclei familiari non proprietari di immobili, oppure esclusivamente proprietari, usufruttuari, titolari del diritto di abitazione dell'immobile di superficie non superiore a 120 mq. ove risiedono e dimorano abitualmente, percettori di un reddito complessivo non superiore alla pensione minima.
- D) esenzione pari al 75% della quota fissa per i nuclei familiari non proprietari di immobili, oppure esclusivamente proprietari, usufruttuari, titolari del diritto di abitazione dell'immobile di superficie non superiore a 120 mq. Ove risiedono e dimorano abitualmente, con un ISEE non superiore ad €. 6.000,00.
- E) esenzione pari al 100% della quota variabile della tariffa relativa ai contenitori adibiti allo smaltimento del materiale per incontinenza per le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di detto materiale, limitatamente al periodo di sussistenza della patologia e per massimo 2 (due) contenitori da 50 (cinquanta) litri per ogni componente affetto. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Consortile di Gestione dei Rifiuti urbani.

Al fine dell'agevolazione, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati costituiscono un unico nucleo familiare anche quando risiedono e dimorano in unità abitative distinte.

Esenzioni

Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile i seguenti locali:

- a) locali ed aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite proprie società e Consorzi ovvero destinate ad attività o manifestazioni direttamente gestite e patrocinate dal Comune (compreso il servizio mensa scolastico).
- b) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato.

ALLEGATO 4 TARI

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SANTENA E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI (LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147).

Articolo 1 - Affidamento del servizio per la gestione della TARI

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, affida al Consorzio Chierese per i Servizi (di seguito Consorzio) la gestione della Tassa sui rifiuti (di seguito TARI), mantenendone la relativa titolarità.
2. La TARI di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento approvato dal Comune.
3. Il Comune stabilisce la politica tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ne determina le tariffe sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
4. La determinazione dei criteri e della base imponibile per l'applicazione della TARI, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della TARI, è in capo al Comune.
5. il Consorzio determina gli importi dovuti dai contribuenti ed emette, per conto del Comune, i relativi avvisi di pagamento.
6. Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune, con il supporto del soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) o dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS).
7. L'attività di controllo per il contenimento dell'evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari è effettuata dal Comune, che può avvalersi del Consorzio per una o più fasi della predetta attività e per l'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
8. La riscossione della TARI è effettuata con le modalità e la rateizzazione stabilita dal vigente Regolamento.
9. Il Consorzio mette gratuitamente a disposizione del Comune il sistema informativo integrato per la gestione della TARI.
10. Il Consorzio gratuitamente trasmette giornalmente al Comune in formato elettronico la superficie assoggettabile ed i dati dei contribuenti come rilevabili dalla dichiarazione di cui all'articolo 37 del Regolamento per l'applicazione della TARI.
11. Il Consorzio al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, provvede a trasmettere gratuitamente al Comune, con frequenza giornaliera, i flussi informativi contenenti i dati analitici degli importi dovuti dai contribuenti.
12. Il Consorzio provvede, per conto del Comune, alla pre compilazione ed alla postalizzazione, dei bollettini di conto corrente postale o del modello di pagamento unificato F24, o di altri eventuali modelli di pagamento previsti dalla vigente normativa, relativi alla TARI.

Articolo 2 - Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 Gennaio 2014, con durata fino al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 3 - Incompatibilità

1. Il Consorzio non può effettuare, direttamente o anche tramite il Concessionario della Riscossione, gli incassi della TARI di cui all'articolo 1, e si limiterà a gestire i residui della precedente TARES corrispettivo di cui all'articolo 14 comma 29 del D.L. 201/2011, a chiusura di posizioni in attesa di conguaglio o per l'incasso di importi relativi a nuove posizioni comunicate dal Comune a seguito della sua attività di controllo, salvo quanto disposto dall'articolo 7.

Articolo 4 - Attività del Comune

1. Il Comune può concedere al Consorzio in uso promiscuo con altre attività autorizzate dal Comune stesso, un locale a titolo gratuito per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, con rimborso integrale dei costi.

2. Il Comune si impegna a provvedere, a proprie spese, a tutte le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, ed alle riparazioni necessarie a mantenere in buono stato il locale.
3. Il Comune autorizza il Consorzio ad eseguire sull'immobile tutte le opere necessarie per l'allacciamento alla rete telefonica e telematica (VPN) del Consorzio.
4. Il Comune, se in possesso, fornisce su supporto informatico al Consorzio, entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula della presente convenzione e compatibilmente con le proprie soluzioni tecniche, i dati della cartografia comunale (Carta Tecnica Comunale, PRGC), il Catasto terreni in formato vettoriale, l'estrazione della banca dati TARSU e Anagrafe comunale, secondo le specifiche concordate con il Consorzio.
5. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere su supporto informatico, attraverso procedure automatizzate, a partire dal giorno successivo alla fornitura di cui al precedente comma 4, al Consorzio, con periodicità almeno mensile, tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza ed in particolare:
 - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente (es. nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc.) secondo il tracciato record di cui al Suball. A;
 - b) variazioni nelle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
 - c) variazioni nelle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
 - d) l'elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici.
6. Il Comune si impegna, ai fini della trasmissione di cui al precedente comma 5, lettera a), a caricare i dati delle variazioni anagrafiche nel proprio software di gestione entro il mese successivo alla data della variazione.
7. Ai fini dell'attività di gestione da parte del Consorzio, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 comma 647 della Legge 147/2013, il Comune si impegna ad:
 - a) abilitare il Consorzio (tramite specifico user) all'accesso al Portale dei Comuni dell'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla Circolare n. 7/2006 della ex Agenzia del Territorio.
 - b) aderire al progetto "Sigmater Piemonte" ed abilitarne il Consorzio all'accesso in modalità di cooperazione applicativa
- 8. Il Comune si impegna a consegnare al Consorzio, su supporto informatico, con periodicità annuale la nuova viabilità decisa dalla Commissione toponomastica.**
- 9. Il Comune, qualora affidi al Consorzio, anche in parte, l'attività di controllo per il contenimento dell'evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, provvede a trasmettere al Consorzio con frequenza almeno mensile i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti, prelevati attraverso il canale telematico Siatel v 2.0 – Punto Fisco ovvero forniti dai soggetti che provvedono alla riscossione, qualora ciò non sia già consentito direttamente al Consorzio.**
- 10. Nel caso previsto nel precedente comma 9, Il Comune si impegna comunque a sottoscrivere, qualora concordi con il contenuto ed i presupposti giuridici e di fatto, tutti i documenti di propria competenza, quali i ruoli, le lettere di invito, gli avvisi di accertamento, gli sgravi/discarichi, i rimborsi, ecc.**

Articolo 5 - Gestione del servizio e corrispettivi

1. Il Consorzio è tenuto a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia al fine di realizzare un servizio di buon livello a costi contenuti, dotandosi di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, ivi compresi gli incroci con l'anagrafe comunale, al fine di mantenere costantemente aggiornati i soggetti passivi, contenente almeno per singolo anno:
 - a. I singoli contribuenti iscritti;
 - b. I singoli intestatari della TARI;
 - c. la base imponibile;
 - d. l'importo dovuto;
2. Il Consorzio concede al Comune chiavi, di sola lettura, per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1.

3. Al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento rifiuti urbani, la banca dati prevista al precedente comma 1, passa a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, con obbligo del Consorzio di fornire i relativi tracciati record.
4. Il Consorzio si impegna a consegnare al Comune, nel formato concordato, i dati costituenti il Sistema Informativo Territoriale da esso predisposto (oggetti grafici e database collegati).
5. Il Consorzio si impegna a consegnare in formato elettronico al Comune la banca dati di cui al precedente comma 1, a titolo gratuito, con cadenza annuale.
6. Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente articolo 4, che trova di proprio gradimento e adatti all'uso cui sono destinati, uno sportello, anche multi comunale, per la gestione di rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati TARI. Lo sportello è aperto al pubblico per un numero minimo di 6 (sei) ore su almeno due giorni non festivi settimanali, per almeno 48 (quarantotto) settimane, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un servizio telefonico.
7. Il Consorzio si obbliga a non apportare nessuna modifica al locale oggetto del presente atto senza il preventivo consenso scritto del Comune. Gli eventuali miglioramenti eseguiti dal Consorzio restano, alla scadenza della presente convenzione, in piena proprietà del Comune.
8. Il Consorzio, previa autorizzazione del Comune, può utilizzare propri arredi funzionali alle proprie esigenze, nel rispetto delle diverse destinazioni del locale.
9. Il Consorzio provvede alla consegna a domicilio degli avvisi di pagamento della TARI almeno 15 giorni prima della scadenza.
10. Il costo relativo alle attività previste dalla presente convenzione, fatte salve quelle per cui è prevista esplicitamente la gratuità, sarà oggetto di fatturazione specifica da parte del Consorzio al Comune e sarà inserito nel Piano Finanziario della TARI.
11. Il Consorzio predispose, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione comunale, sulla base degli indirizzi del Comune, il Piano Finanziario degli interventi relativi al triennio successivo, prevedendo la copertura integrale dei costi del servizio.
12. Il Piano Finanziario degli interventi, di cui al comma precedente, è approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della TARI;
13. Il Consorzio approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
 - a) eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto costi sul primo Piano Finanziario utile;
 - b) eventuali minori oneri derivanti dal servizio, o maggiori introiti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto ricavi sul primo Piano Finanziario utile.
14. Gli atti, le informazioni, le documentazioni trasmesse dal Comune al Consorzio, sono utilizzate esclusivamente per le operazioni relative alla gestione della TARI.
15. Il Consorzio si impegna ad utilizzare gli atti ricevuti solo ed esclusivamente nell'interesse dei servizi resi al Comune.
16. In relazione a quanto previsto all'articolo 31 comma 6 del Regolamento, il Consorzio si impegna a comunicare al Comune eventuali rilevanti incrementi nel costo del servizio rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario di cui all'articolo 31 comma 2 del Regolamento, con cadenza semestrale.
17. Tutte le attività svolte dal Consorzio ai sensi della presente Convenzione sono effettuate in coordinamento con il funzionario responsabile della TARI designato dal Comune.

Articolo 6 - Cessioni pro soluto dei crediti relativi ai precedenti prelievi

1. Il Consorzio può cedere pro-soluto al Comune i crediti derivanti dai precedenti prelievi sui rifiuti (TIA 1, TIA 2 o TARES corrispettivo) che siano in essere da almeno tre anni.
2. Il Comune accetta la cessione a titolo gratuito o riconoscendo una percentuale sull'importo dei crediti ceduti.
3. Il Consorzio si impegna a riversare al Comune tutti gli incassi che dovesse ancora ricevere dai Concessionari della riscossione dei crediti ceduti di cui al comma 1.

Articolo 7 - Risoluzione della convenzione

1. Le parti dichiarano che l'inadempienza ad uno dei punti del presente atto produce ipso iure la risoluzione dell'intera convenzione, previa comunicazione scritta, con raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata, alla controparte.
2. Il Comune può recedere dalla presente convenzione, limitatamente alla gestione della TARI, alla scadenza annuale fissata al 31 dicembre di ciascun anno, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare con raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata, qualora lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

Articolo 8 - Controversie

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra le parti e che richiedono azioni giudiziarie, sono di competenza del foro di Torino.

Articolo 9 - Spese contrattuali

1. La presente convenzione è registrata in caso d'uso, con oneri in capo al Consorzio, ed è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n.642, allegato B, comma 16.

SUBALLEGATO A

TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE

	Dimensione	Codifica
Codice comune	6	Codice ISTAT
Mese di competenza	2	
Anno di competenza	2	
Codice anagrafico	16	Se il contenuto è numerico, allineare a destra e completare con blank a sinistra. Altrimenti allineare a sinistra e completare a destra con blank.
Cognome	30	
Nome	30	
Sesso	1	F = femmina , M = maschio
Data nascita	8	Nel formato ggmmaaaa
Comune di nascita	6	Codice ISTAT, se residente nato all'estero utilizzare il codice ISTAT dello stato estero (3 cifre) preceduto dalle cifre 999 (ad esempio Marocco = 999436)
Codice fiscale	16	
Stato civile	1	1 = nubile/celibe , 3 = coniugata/o , 5 = divorziata/o , 6 = vedova/o
Cittadinanza	3	Codice ISTAT
Indirizzo ultima residenza	30	Descrizione complessiva comprensiva di ogni indicazione tranne il numero civico , riferita all'indirizzo attuale nel comune o all'ultimo indirizzo se emigrato.
Numero civico	12	Eventuali specificazioni del numero (quali interni, lettere o bis) vanno fatte seguire al numero, dal quale devono essere separate con il carattere / (slash)
Data evento	8	ggmmaaaa (con la prima trasmissione la data dell'evento è pari a quella della creazione del file)
Codice evento	3	PRI = prima trasmissione , RIA = riallineamento , NAS = nascita , IMM = immigrazione , EMI = emigrazione , DEC = decesso , TRA = trasferimento , RPA = cambio rapporti di parentela , ANA = modifica dati anagrafici (ad es. rettifica codice fiscale)
Comune evento	6	Compilare nel caso di immigrazione o emigrazione con il codice ISTAT del comune
Cognome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Nome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Codice famiglia	9	Codice della famiglia
Codice collegamento famiglie	9	Codice di collegamento famiglie conviventi nello stesso appartamento (se fattibile)
Indirizzo emigrazione/immigrazione	60	Indirizzo completo di immigrazione o emigrazione
Codice via	9	Codice via di residenza. Inserire solo per i residenti.

Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo "Codice evento".

Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola.

L'identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura attribuzione della variazione al residente.

Gli eventi che danno origine a variazione sono :

- rettifica di dati anagrafici (ANA);
- variazione di indirizzo (TRA);
- nascita (NAS);
- decesso (DEC);
- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM);
- emigrazione ad altro comune (EMI);

- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d'una (indirizzo e capofamiglia) in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data;
- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda;
- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per tutti i componenti del nucleo familiare.

L'eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può portare alla presenza duplicata od all'assenza di nominativi nell'archivio anagrafico del Consorzio (un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune del Consorzio che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente dal Consorzio.

Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell'intero archivio anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto.

Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l'intero archivio sarà più conveniente il trasferimento su supporto CD, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, si potrà usare la posta elettronica.